



# ARCHIVIO

## DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA

# Regolamento

### **Autorizzazione alla consultazione**

I documenti conservati nell'Archivio sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di documenti che, per decisione della Direzione dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana sono da considerarsi di carattere riservato, in riferimento alla legge sugli archivi emanata con DPR 30 settembre 1963 n. 1409. La Direzione dell'Istituto si riserva la possibilità di non consentire la consultazione di fondi o, in generale, di documentazione che si presenti in cattivo stato di conservazione.

Valgono comunque le norme previste dal D.l. 22 gennaio 2004, n. 41; dal Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, richiamato dal D.l. 30 giugno 2003, n. 196; dal Codice in materia di protezione dei dati personali; dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici; dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici e dagli altri Codici di deontologia che disciplinano il trattamento dei dati personali.

Per usufruire dei servizi dell'archivio lo studioso deve preventivamente compilare un apposito modulo; ottenuta l'autorizzazione della Direzione, che è strettamente personale ed ha validità annuale, lo studioso potrà consultare i documenti attinenti alla materia per la quale ha ottenuto il permesso. Lo studioso è tenuto, altresì, ad apporre giornalmente la propria firma nell'apposito registro delle presenze.

La consultazione degli inventari è libera.

### **Richieste di documenti**

Per i fondi inventariati, è concesso di norma allo studioso di consultare una busta alla volta. Per quelli non inventariati, se sono considerati accessibili dalla Direzione dell'Istituto, gli studiosi sono autorizzati a consultare un solo fascicolo per volta. Lo studioso può chiedere fino a cinque pezzi archivistici per ciascuna seduta. In casi del tutto particolari e col permesso dei responsabili o degli archivisti, lo studioso può ricevere in consultazione un numero maggiore di pezzi.

### **Trattamento dei materiali**

È vietata qualsiasi azione che possa danneggiare il materiale documentario. In particolare, è vietato l'uso di stilografiche o altre penne a inchiostro così come non è consentito apporre segni o numerazioni sulle carte.

Lo studioso è tenuto a rispettare l'ordine dei fascicoli di ciascuna busta e dei documenti contenuti in ciascun fascicolo, segnalando al personale le eventuali incongruenze rilevate. Al termine della consultazione, lo studioso è tenuto a restituire i documenti nello stesso ordine e stato in cui li ha ricevuti.

Lo studioso non deve smembrare su più tavoli la documentazione.

### **Modalità di riproduzione**

È possibile la riproduzione di una quantità limitata di documenti inerenti alla ricerca, per scopi personali e di studio, previa autorizzazione. Le copie cartacee e digitali ottenute non sono cedibili. L'autorizzazione alla riproduzione non consente alcun diritto di proprietà intellettuale di fronte a terzi. Non è in ogni caso ammessa la riproduzione di serie complete.

L'utilizzo di riproduzioni di documenti all'interno di pubblicazioni di qualsivoglia natura è vincolato alla menzione esplicita della fonte dell'Istituto quale ente conservatore e richiede preventiva autorizzazione della Direzione se il documento è riprodotto integralmente.

Fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione, non è richiesto alcun pagamento di diritti di riproduzione nei seguenti casi: uso privato compreso lo studio (tesi di laurea e/o dottorato); progetti editoriali realizzati da enti, associazioni e comuni in convenzione con l'Isrt; progetti editoriali in cui l'Isrt compaia come partner scientifico.

### **Pubblicazione**

Lo studioso è tenuto a consegnare appena disponibile una copia dell'eventuale pubblicazione o tesi frutto della consultazione dei documenti dell'archivio (lo studioso può stabilire le condizioni d'uso della tesi).

### **Responsabilità**

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare l'esclusione - anche perpetua - dello studioso dall'Archivio, su decisione della Direzione.

Lo studioso è, inoltre, responsabile dell'eventuale deterioramento del materiale documentario avuto in consultazione. In caso di constatata negligenza o danneggiamento del materiale documentario, lo studioso, oltre ad essere interdetto alla consultazione, dovrà rifondere il danno causato sulla base delle fatture prodotte dall'Amministrazione a seguito dei lavori di restauro resisi necessari.